

Criteria di applicazione della CIV - Commissione di Istruttoria Veloce

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Decreto del MEF del 30 giugno 2012, n. 644

Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario

aggiornamento febbraio 2020

Sommario

| | |
|---|---|
| Contesto normativo | 3 |
| Caratteristiche della CIV | 3 |
| Criteri di applicazione della CIV | 4 |
| Costi sostenuti dalla Banca per lo svolgimento dell'istruttoria veloce..... | 5 |

Contesto normativo

L'articolo 117 bis del TUB che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito prevede che:

- a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, le Banche abbiano facoltà di applicare, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, anche una Commissione di Istruttoria Veloce (c.d. CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi (del DL n.201 - 6/12/2011 convertito in L n.214 - 22/12/2011);
- detta CIV non possa essere applicata ai "consumatori" titolari di conto corrente nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi" (cfr. art. 1-ter DL n.29 - 24/3/2012 convertito in L n.62 - 18/5/2012).

Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), all'art. 4, comma 4, lettera a) del Decreto n. 644 del 30 giugno 2012, ha conseguentemente individuato le norme di attuazione dell'art. 117-bis del TUB sopra citato che prevedono l'obbligo per le banche, quale presupposto per l'applicazione della CIV, di definire e formalizzare processi e procedure interne che individuino i casi in cui venga eseguita tale "istruttoria veloce".

In data 9/1/2013, con la pubblicazione della circolare n. 2, in adempimento alle previsioni normative di cui sopra la Banca ha provveduto a modificare il proprio regime di remunerazione degli sconfinamenti in assenza od oltre il limite di fido.

Caratteristiche della CIV

Elementi che caratterizzano la Commissione di Istruttoria Veloce:

- è contenuta entro il valore medio dei costi che la Banca sostiene per lo svolgimento delle attività definite per l'istruttoria di questa tipologia di pratiche";
- è percepita esclusivamente quando, a fine giornata, su un conto corrente si origina uno sconfinamento, ovvero un incremento di quest'ultimo preesistente (a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata la CIV può essere applicata una sola volta);
- è indicata in valore assoluto sulla documentazione di Trasparenza ed a livello di singolo contratto e differenziata per "consumatori" (determinata in misura fissa) e per "non consumatori" (determinata a scaglioni¹), con evidenza di un valore massimo applicabile per tipologia di cliente.

Tuttavia, la Commissione di Istruttoria Veloce non è applicata nei casi in cui:

- o le operazioni originanti lo sconfinamento siano rifiutate dalla Banca;
- o a determinare lo sconfinamento siano operazioni che si configurano come movimenti preautorizzati o non stornabili (ad esempio movimenti a debito originati dall'uso di carte prive della tecnologia c.d. *on-line issuer*, che non consentono di verificare a ogni transazione, oltre al tetto massimo di spesa previsto, il saldo disponibile sul conto corrente cui sono associate);
- o a concorrere allo sconfinamento contribuiscano:
 - disposizioni di pagamento eseguite a favore della Banca (ad esempio in caso di addebito di commissioni, canoni, competenze, pagamento rate mutui e finanziamenti erogati dalla Banca);

¹ possono essere applicate per i *non consumatori*, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000,00 euro e non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo.

- le c.d. “partite prenotate”, intese come mere evidenze interne di futuri impegni di pagamento del cliente;
- addebiti originati da operazioni per i quali è stata prevista l’esenzione della causale;
- lo sconfinamento del conto corrente sia riferito al *saldo per valuta*;
- il nuovo sconfinamento ovvero l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia inferiore ad una soglia di franchigia pari a 100 euro;
- limitatamente ai conti correnti in capo a clienti “consumatori”, nella misura massima di una volta per ogni trimestre, quando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
 - sia per sconfinamenti in assenza di fido sia per utilizzi extrafido, il saldo passivo complessivo risulti pari od inferiore a 500 euro (anche se derivante da molteplici addebiti);
 - lo sconfinamento non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi.

Criteria di applicazione della CIV

Ogni operazione eseguita su conto corrente è contraddistinta da tre diverse “date”:

- “contabile”: pari al giorno in cui è effettivamente eseguita la registrazione della stessa sul conto;
- “valuta”: data da cui decorre il calcolo dei *numeri* per la determinazione degli interessi;
- “disponibilità”: giorno a partire dal quale l’importo accreditato può effettivamente essere utilizzato per prelevare contante o disporre pagamenti.

Ne consegue che la sequenza temporale delle operazioni che transano su conto corrente può determinare tre diverse tipologie di “saldo”, denominato a sua volta “contabile”, “per valuta” o “disponibile”, ed è proprio quest’ultimo che costituisce elemento discriminante per l’applicazione della CIV.

La Banca, ogni qualvolta un cliente nell’esecuzione di operazioni di pagamento utilizzi in eccesso la disponibilità presente sul proprio conto corrente fino a determinare uno sconfinamento del saldo disponibile, svolge diverse analisi finalizzate ad accertare il merito creditizio del cliente stesso valutando la sua posizione anche in considerazione dei trascorsi, del contesto in cui egli versa e delle conseguenze di un eventuale autorizzazione allo sconfinamento: queste analisi, svolte da operatori di filiale a fronte di ogni tipologia di addebito originante sconfinamento con l’ausilio di procedure informatiche e/o tramite consultazione di banche dati, prevedono l’esecuzione delle seguenti attività:

Lo svolgimento dell’attività di istruttoria veloce comporta si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ monitoraggio delle operazioni sconfinanti;
- ✓ inquiry sulle operazioni che originano lo sconfinamento;
- ✓ eventuale contatto con il cliente;
- ✓ valutazione del merito creditizio;
- ✓ trasferimento della pratica al Direttore di filiale per determinazione delle iniziative da intraprendere;
- ✓ eventuale inoltro pratica ad Organi Superiori;
- ✓ delibera della pratica (autorizzazione allo sconfinamento o respingimento operazione/i)

A titolo esemplificativo e non esaustivo la CIV potrà pertanto essere applicata a fronte di sconfinamenti riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti operazioni: prelievi contante, bonifici o giroconti, pagamenti di assegni, utenze, effetti, bollettini, ecc.

L’autorizzazione di uno sconfinamento non preclude alla Banca la possibilità di rifiutarne altri della medesima o di diversa tipologia in futuro, e può essere assunta a prescindere dall’adozione di iniziative volte a recuperare il credito.

Costi sostenuti dalla Banca per lo svolgimento dell'istruttoria veloce

Al verificarsi di uno sconfinamento ovvero in casi di un incremento del saldo disponibile negativo per un conto già sconfinante (per un importo superiore ad una soglia di franchigia pari a 100 euro), il personale della Banca esegue le attività sopra indicate al fine di valutare la posizione del cliente e determinare come procedere.

Le fasi lavorative che caratterizzano l'istruttoria veloce presentano diverse voci di costo, connesse al tempo che ogni risorsa della filiera deliberativa impiega per svolgere le analisi e per relazionarsi con il cliente nonché alle risorse informatiche ed agli strumenti utilizzati.

La determinazione dei costi (medi) per l'istruttoria di queste pratiche, quindi dei valori dalle commissioni da applicare alla clientela, è stata calcolata tenendo principalmente in considerazione la rilevazione dei costi al minuto del personale della Banca coinvolto nel processo di valutazione delle pratiche di sconfinamento ed i costi di utilizzo del sistema informativo, quello di interrogazione delle banche dati nonché quello degli strumenti telematici impiegati, applicando tali valori:

- ✓ alle attività costituenti il processo di lavoro differenziato per le tipologie di clienti "consumatori" e "non consumatori"
- ✓ al tempo impiegato per svolgere l'iter istruttorio, compreso il tempo di relazione con il cliente;
- ✓ alla ponderazione del numero di sconfinamenti per cliente/periodo oltre che per valore degli sconfinamenti limitatamente ai "non consumatori".

I Fogli Informativi pubblicati sul sito internet e disponibili in filiale riportano i valori della Commissione di Istruttoria Veloce applicati alla clientela.